



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 07/12/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2005, n. 1613

Carburanti agevolati per l'agricoltura. Disciplina procedurale di concessione delle assegnazioni e integrazione delle tabelle ettaro coltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, sig. Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Taranto, confermata dal Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione, riferisce:

Il Decreto Ministeriale 14/12/2001 n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", modificando il D.M. 11/12/00 n. 375, che aveva abrogato il D.M. 6/8/1963, detta nuove disposizioni per le assegnazioni dei carburanti agevolati per l'agricoltura.

Sulla base degli indirizzi normativi delineati a livello nazionale nell'ambito della autonomia conferita alle Regioni, la Regione Puglia, con successivi provvedimenti ha definito e specificato alcune norme procedurali al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli utenti e agli uffici regionali in ordine alla presentazione della dichiarazione dei consumi per l'esercizio precedente, la richiesta di carburante agevolato per l'esercizio in corso e le relative assegnazioni.

La Giunta regionale, inoltre, con propri provvedimenti deliberativi ha adottato le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura adottate al D.M. 26 febbraio 2002 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", nonché ha approvato le tabelle regionali concernenti i consumi relativi ad alcune colture, le maggiorazioni ed ulteriori integrazioni ai parametri stabiliti dal MIPAF.

Il quadro legislativo e normativo è, comunque, profondamente cambiato nel recente passato per cui anche l'organizzazione della procedura in parola può essere oggetto di aggiornamento, al fine, da un lato, di venire incontro alle aspettative degli utenti, e dall'altro rendere più efficiente ed efficace l'attività della Amministrazione regionale.

Con riferimento alle tabelle ettaro coltura approvate con D.M. 26/02/2002, si deve evidenziare che nel corso della campagna agraria 2005 è emersa la necessità di introdurre alcuni complementi alle voci

tabellari vigenti e ciò anche in relazione alle esigenze manifestate dagli operatori del settore.

In particolare, con riferimento alla richiesta da parte degli operatori del settore molluschicoltura di poter ricondurre tale attività alle fattispecie agevolate previste al punto 5 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, è stato chiarito, da parte dell'Agenzia delle Dogane, in base alle disposizioni de cui alla legge 05/02/1992, n. 102, art.2, come modificato dall'art. 9 della legge 27/03/2001, n. 102 e al D.Lgs. 18/05/2001, n.228, che "l'attività di molluschicoltura può rientrare nel concetto di attività agricola ed in tal senso il trattamento fiscale da applicare agli oli minerali impiegati per lo svolgimento dell'attività predetta può essere assimilato a quello agevolato previsto per i prodotti destinati ad impieghi in allevamento".

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2002, le strutture tecniche regionali hanno provveduto alla individuazione del dato di consumo di carburante per le operazioni effettuate:

- nell'allevamento dei molluschi, pervenendo, pertanto, ad un valore medio espresso pari a 4.640 litri/Ha che viene qui proposto per l'approvazione acquisendo preventivamente la seguente documentazione: domanda, copia autentica della concessione demaniale, autorizzazione all'esercizio A.S.L., licenza delle barche rilasciata dalla Capitaneria di Porto, estratto libri soci, iscrizione Camera di Commercio, copia registro impresa pesca, statuto e atto costitutivo;
- geodisinfestazione per superfici limitate litri 5 di carburante agricolo al metro quadrato per sterilizzazione in piena aria e per numero di lavorazioni richieste, litri 3 di carburante agevolato per sterilizzazione terreno e bancali in serra e per numero di operazioni richieste;
- produzione di substrato inoculato di micelio (pani) che può essere assentita in quanto nella locuzione "coltivazione di vegetali" va ricompresa anche l'attività diretta alla produzione del micelio vegetativo, individuando il litri 0.25 per pane prodotto il dato medio di consumo di carburante.

Si propone, quindi, l'adozione delle tabelle dei consumi di carburante agricolo così come esposte in allegato A), mentre per i consumi di carburante relativi a tutte le altre lavorazioni ed operazioni si propone di confermare quanto già previsto dal D.M. 26/02/2002.

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, vigileranno sulla corretta applicazione della presente procedura.

Si propone pertanto alla Giunta di adottare il presente provvedimento

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Settore Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di stabilire, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa,, la modifica delle tabelle ettarocoltura, approvate con D.M. 26/02/2002, nelle quali vengono individuati, per tipologia produttiva, le lavorazioni e relativi consumi massimi di carburante ammissibili all'agevolazione fiscale per uso agricolo.

Di prevedere che le variazioni di cui al punto precedente riguardino i seguenti aspetti:

- introduzione della attività di molluschicoltura per la quale l'assegnazione di carburante è concedibile, per le operazioni effettuate in allevamento, come valore medio espresso per litri/Ha;
- introduzione dell'assegnazione di carburante agevolato anche per geodisinfestazione per superfici limitate: litri 5 di carburante agricolo al metro quadrato per sterilizzazione in piena aria e per numero di lavorazioni richieste, litri 3 di carburante agevolato per sterilizzazione terreno e bancali in serra e per numero di operazioni richieste;
- introduzione dell'operazione di produzione di substrato inoculato di micelio (pani) in quanto nella locuzione "coltivazione di vegetali" va ricompresa anche l'attività diretta alla produzione del micelio vegetativo, individuando in litri 0,25 per pane prodotto il dato medio di consumo di carburante.

Di approvare, conseguentemente, le modificazioni ed integrazioni alle tabelle ettarocoltura, nei termini di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo che i parametri tabellari in esso indicati siano utilizzati per le richieste e le assegnazioni di carburante agevolato per uso agricolo a decorrere dall'anno solare 2006.

Di stabilire che rimane invariato quant'altro stabilito dal D.M. 26/02/2002, per i parametri di consumo di carburante relativi a tutte le altre lavorazioni ed operazioni non indicate nei punti precedenti.

Di stabilire che gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, vigileranno sulla corretta applicazione della presente procedura.

Di incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura ed Alimentazione a comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola